

REGIONE MARCHE
Assemblea legislativa

proposta di legge n. 281

a iniziativa della Giunta regionale

presentata in data 12 novembre 2024

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 4 GENNAIO 2018, N. 1 (NUOVE NORME
PER LE COSTRUZIONI IN ZONE SISMICHE NELLA REGIONE MARCHE)

Art. 1

(Modifiche all'articolo 12 della l.r. 1/2018)

1. Il comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale 4 gennaio 2018, n. 1 (Nuove norme per le costruzioni in zone sismiche nella regione Marche) è sostituito dal seguente:

“2. Nell'ambito dei procedimenti di cui agli articoli 36 e 36-bis del d.p.r. 380/2001, i Comuni competenti per territorio effettuano controlli diretti a verificare la correttezza dello stato di fatto dichiarato dal professionista abilitato. È facoltà dei Comuni eseguire i predetti controlli con il metodo a campione, stabilendo con proprio atto le relative modalità.”.

2. Il comma 3 dell'articolo 12 della l.r. 1/2018 è sostituito dal seguente:

“3. I Comuni, a seguito dell'accertamento di violazioni, trasmettono i processi verbali di cui all'articolo 96 del d.p.r. 380/2001 alla struttura tecnica regionale competente, la quale effettua le verifiche previste dal comma 2 dell'articolo 103 del d.p.r. 380/2001 secondo le procedure di cui agli articoli 12 bis e 12 ter.”.

Art. 2

(Inserimento degli articoli 12 bis e 12 ter nella l.r. 1/2018)

1. Dopo l'articolo 12 della l.r. 1/2018, come modificato da questa legge, sono inseriti i seguenti:

“Art. 12 bis (Procedimenti relativi alle tolleranze costruttive)

1. L'istanza per il rilascio dell'autorizzazione postuma prevista dal comma 3-bis dell'articolo 34-bis del d.p.r. 380/2001, relativa ad interventi rilevanti nei riguardi della pubblica incolumità ai sensi della lettera a) del comma 1 dell'articolo 94-bis del d.p.r. 380/2001, è presentata tramite il sistema informativo integrato di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 3. Si applicano, in quanto compatibili, le procedure di cui all'articolo 8. L'autorizzazione riguarda esclusivamente il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni in zona sismica, fatte salve le determinazioni del Comune e delle altre amministrazioni per gli aspetti di competenza, nonché i diritti dei terzi.

2. L'istanza per l'esercizio del controllo previsto dal comma 3-bis dell'articolo 34-bis e dal comma 5 dell'articolo 94-bis del d.p.r. 380/2001, relativa ad interventi di minore rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità ai sensi della

lettera b) del comma 1 dell'articolo 94-bis del d.p.r. 380/2001, è presentata tramite il sistema informativo integrato di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 3. Il controllo viene eseguito su un campione pari al 5 per cento, arrotondato per eccesso, del numero di istanze depositate nel mese precedente ai sensi di questo comma. A tal fine si applicano le procedure di cui all'articolo 8 bis, in quanto compatibili, e le eventuali disposizioni operative specifiche stabilite con gli atti di indirizzo di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 3.

3. L'istanza per l'esercizio del controllo previsto dal comma 3-bis dell'articolo 34-bis e dal comma 5 dell'articolo 94-bis del d.p.r. 380/2001, relativa ad interventi privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità ai sensi della lettera c) del comma 1 dell'articolo 94-bis del d.p.r. 380/2001, è presentata al Comune territorialmente competente, che provvede ai sensi della lettera a) del comma 1 dell'articolo 2, anche con modalità a campione.

4. Le istanze di cui ai commi 1, 2 e 3 sono corredate della seguente documentazione, firmata da un tecnico abilitato:

- a) asseverazione relativa alla rilevanza dell'intervento nei riguardi della pubblica incolumità, ai sensi del comma 1 dell'articolo 94-bis del d.p.r. 380/2001;
- b) relazione illustrativa; rilievo geometrico, strutturale e materico delle opere realizzate; relazione sui risultati delle indagini sui materiali; relazione sulle analisi e verifiche strutturali effettuate al fine di dimostrare il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni, secondo le modalità individuate, in conformità alla normativa statale in materia, negli atti di indirizzo di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 3;
- c) attestazione inerente al rispetto delle norme tecniche per le costruzioni vigenti al momento della realizzazione dell'intervento o al momento della presentazione dell'istanza.

Art. 12 ter (Procedimenti relativi all'accertamento di conformità)

1. Nei casi previsti dagli articoli 36 e 36-bis del d.p.r. 380/2001 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 12 bis.

2. Limitatamente ai casi previsti dall'articolo 36 del d.p.r. 380/2001, l'attestazione di cui alla lettera c) del comma 4 dell'articolo 12 bis deve riguardare il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni vigenti al momento della realizza-

zione dell'intervento e di quelle vigenti al momento della presentazione della domanda di sanatoria.

3. In mancanza dell'attestazione di cui alla lettera c) del comma 4 dell'articolo 12 bis, il richiedente propone, in alternativa alla rimozione delle opere realizzate in violazione, il progetto di un intervento che consenta di conseguire la conformità alle norme tecniche per le costruzioni:

- a) vigenti all'epoca della realizzazione o al momento della presentazione della domanda, nei casi di cui all'articolo 36-bis del d.p.r. 380/2001;
- b) vigenti sia al momento della realizzazione, sia al momento della presentazione della domanda, nei casi di cui all'articolo 36 del d.p.r. 380/2001.

4. Se l'intervento di cui al comma 3 è rilevante nei riguardi della pubblica incolumità ai sensi della lettera a) del comma 1 dell'articolo 94-bis del d.p.r. 380/2001, esso è soggetto a preventiva autorizzazione, ai sensi dell'articolo 94 del d.p.r. 380/2001 e secondo le procedure di cui all'articolo 8, fatte salve le determinazioni del Comune e delle altre amministrazioni per gli aspetti di competenza, nonché le eventuali determinazioni dell'Autorità giudiziaria di cui al comma 3 dell'articolo 98 del d.p.r. 380/2001 e i diritti dei terzi. Per quanto riguarda la sopraelevazione di edifici, di cui all'articolo 90 del d.p.r. 380/2001, si applica il comma 3 dell'articolo 7.

5. Se l'intervento di cui al comma 3 è di minore rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità ai sensi della lettera b) del comma 1 dell'articolo 94-bis del d.p.r. 380/2001, esso è soggetto a deposito con successivo controllo a campione, ai sensi del comma 5 dell'articolo 94-bis del d.p.r. 380/2001 e secondo le procedure di cui all'articolo 8 bis. Per quanto riguarda la sopraelevazione di edifici, di cui all'articolo 90 del d.p.r. 380/2001, si applica il comma 3 dell'articolo 8 bis.

6. Se l'intervento di cui al comma 3 è privo di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità ai sensi della lettera c) del comma 1 dell'articolo 94-bis del d.p.r. 380/2001, esso rientra nelle competenze del Comune, ai sensi della lettera a) del comma 1 dell'articolo 2.”.

Art. 3

(Modifiche all'articolo 13 della l.r. 1/2018)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 13 della l.r. 1/2018 sono aggiunti i seguenti:

“2 bis. Nei casi previsti dall’articolo 12 bis, che ai sensi del comma 1 dell’articolo 34-bis del d.p.r. 380/2001 non costituiscono violazioni edilizie, non si applica il procedimento previsto dagli articoli 96 e seguenti del d.p.r. 380/2001, fatto salvo il caso di false attestazioni del tecnico abilitato.

2 ter. Nei casi di cui all’articolo 12 ter, la struttura regionale competente, sulla base della documentazione prevista dal medesimo articolo e dell’eventuale verbale di accertamento del Comune, comunica all’Autorità giudiziaria, ai sensi dell’articolo 96 del d.p.r. 380/2001:

- a) la violazione degli obblighi di carattere procedurale di cui alla Parte II, Capo II e Capo IV, del d.p.r. 380/2001;
- b) l’esito delle verifiche effettuate ai sensi del comma 3 dell’articolo 12. Nei casi in cui è previsto il controllo a campione, in relazione alle istanze che non sono risultate incluse nel campione estratto, viene trasmessa all’Autorità giudiziaria l’attestazione del tecnico abilitato, di cui alla lettera c) del comma 4 dell’articolo 12 bis, oppure l’attestazione di avvenuto deposito del progetto di cui al comma 3 dell’articolo 12 ter.”.

Art. 4

(Modifica all’articolo 14 della l.r. 1/2018)

1. Al comma 1 dell’articolo 14 della l.r. 1/2018, dopo le parole: “previsti agli articoli 8 e 8 bis” sono inserite le parole: “, nonché ai fini della presentazione della documentazione prevista dagli articoli 12 bis e 12 ter,”.

Art. 5

(Invarianza finanziaria)

1. Dall’applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione. Alla sua attuazione si fa fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.

Art. 6

(Dichiarazione d’urgenza)

1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.